

Bonifica e messa in sicurezza permanente
del sito ex Ruga
Risposta ai quesiti posti
dalle imprese invitate alla gara

pervenuti alla data del 24.12.2009

Quesito n. 1

Domanda:

Ai fini dell'ammissione alla gara i tre soggetti cioè tecnico progettista, direttore di cantiere e capo cantiere debbano tutti e tre effettuare il sopralluogo in forma congiunta o disgiunta fra loro?

Risposta:

L'obbligatorietà della dichiarazione da rendere è esplicitamente richiesta dai soggetti indicati, Tecnico progettista, Direttore di Cantiere e Capo cantiere, i quali potranno effettuare il sopralluogo nei modi e termini che meglio riterranno, compresa la possibilità di delegare personale qualificato, considerando ovviamente le esigenze della Stazione appaltante.

Quesito n. 2

Domanda:

In fase di offerta debbono essere prodotte le giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo?

Risposta:

La presentazione delle giustificazioni in allegato alle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs 163/2006 è stata abrogata dall'art. 4 – quater comma 1 lettera b) della Legge 102/2009 e pertanto le eventuali giustificazioni verranno richieste dalla Stazione appaltante.

Quesito n. 3

Domanda:

In sede di richiesta d'invito per poter partecipare alla gara in oggetto, relativamente al bando integrale di gara, e più precisamente al punto 12 b) 2: "dichiarazione di aver eseguito con buon esito, durante lo stesso periodo di cui al punto precedente (leggasi periodo tra l'01.01.2004 e la data di emissione del presente bando) almeno un intervento di bonifica analogo a quello in oggetto per un importo non inferiore a quello a base di gara (quindi €. 2.094.459,84).[...].

La scrivente DITTA ha prodotto la dichiarazione richiesta ed ha anche allegato il certificato di buona esecuzione dei lavori relativi al Comune di [.....] in cui si evidenzia come la data al fine dei lavori sia indicata 01.12.2009, e che alla pag. 3 del medesimo certificato è riportato chiaramente che "i lavori sono in corso di esecuzione ed allo stato attuale sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze sia in sede arbitraria che giudiziaria".

Successivamente, in data 15.09.2009, la COMMITTENTE ha fatto pervenire alla DITTA lettera di invito alla gara in oggetto, in cui si legge a pag. 8 relativamente al certificato di buona esecuzione dei lavori che: [...] i concorrenti dovranno dimostrare di aver eseguito e terminato con buon esito nell'arco di tempo di 60 mesi continuativi, compresi nel periodo tra l'01.01.2004 e la data di emissione del bando di gara, a pena esclusione, almeno un intervento di bonifica analogo a quello in oggetto per importo pari o superiore a quello a base di gara; [...].

Tale invito è stato trasmesso alla DITTA dopo che la COMMITTENTE aveva giustamente preso visione del Certificato prodotto dalla scrivente in fase di domanda di partecipazione.

La DITTA fa presente a codesto Spettabile Ente che il Certificato sopra menzionato riporta che i lavori allo stato attuale sono stati eseguiti con buon esito e non hanno dato luogo a vertenza alcuna, e

CHIEDE

di poter presentare il suddetto Certificato di buona esecuzione, quale requisito sufficiente oltre che necessario, e che venga convalidato ai fini dell'ammissione, ovvero della non esclusione, della DITTA al proseguimento della gara in oggetto.

Risposta:

Relativamente alla specifica di richiesta di validare la bontà del certificato in questa fase, si indica l'impossibilità di aderire a questa richiesta da parte della Ditta in funzione del momento in cui essa viene formulata. Infatti, la disamina dei documenti sarà e deve essere solo in fase di apertura, e la discussione ed eventuale approvazione deve essere validata da una commissione di gara che appositamente si riunisce per valutare tutti i requisiti delle imprese.

Vero è che si deve, in questa sede e in questo momento, dare un'indicazione prescindendo dalla parziale produzione dei documenti.

Premettendo che il certificato in questione è stato prodotto in fase di pre-qualifica e dando per scontato che verrà prodotto anche in fase di offerta, si rileva effettivamente un'anomalia strutturale dalla lettura del certificato. Infatti il certificato rilasciato dal Comune è assolutamente regolare e certifica la buona riuscita ed esecuzione dei lavori e che contrattualmente non sono intervenute vertenze. Ma non si capisce come possa essere già certificata la fine dei lavori in modo così certo.

La Scrivente Stazione Appaltante, precisa che il senso della richiesta espressa al punto 12 b) 2 vuole essere il seguente:

i lavori o servizi, per essere considerati terminati, devono necessariamente venire giustificati da documenti di sostanza certi ed inoppugnabili, che abbiano potuto permettere alla committenza di effettuare i debiti controlli e verifiche tecnico/contabili sui lavori servizi in appalto.

Ciò significa che la validità del certificato potrà essere riconosciuta sia in lavori a lotti, sia in fasi parziali (SAL, precollaudi etc.) (ovviamente dimostrabile con documenti probanti).

Pleonastico ricordare i limiti vincolanti richiesti e da rispettare indicati nei documenti della Stazione Appaltante.

Quesito n. 4

Domanda:

Alla luce della richiesta di predisposizione di un progetto relativo all'intervento in oggetto richiamato, si richiede la disponibilità della cartografia di base su supporto informatico elaborabile.

Risposta:

Si specifica che gli elaborati di gara forniti dalla stazione appaltante sono solo quelli già consegnati e, per par condicio, non possono essere forniti separatamente altri supporti.

Quesito n. 5

Domanda:

Con riferimento al bando di gara per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto ed in particolare al punto 6B che elenca i documenti che dovranno essere contenuti nel plico B pena esclusione con particolare riferimento al punto 2) "Analisi effettuate sui rifiuti", anche alla luce di quanto emerso nel corso del sopralluogo da noi condotto in data 06.10.2009, dove si è constatato che la MISE del sito è stata eseguita mediante impermeabilizzazione delle superfici dei piazzali e che l'apertura della stessa per eseguire i saggi e campionamenti dei rifiuti ne comprometterebbe l'integrità soprattutto se condotta da più soggetti (altri concorrenti).

Per quanto detto si chiede di avere riscontro sull'obbligatorietà di allegare nuove analisi oltre quelle già in numero considerevole contenute del progetto a base di gara.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nella lettera di invito.

Quesito n. 6

Domanda:

In merito alla gara per la bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex Ruga.....

Le analisi da effettuarsi sui rifiuti, richieste al punto 6.B del bando di gara, sono vincolanti ai fini della presentazione d'offerta? In caso di risposta affermativa, in quali modalità vanno effettuate?

Risposta:

Si conferma quanto riportato nella lettera di invito e in aggiunta si specifica che lo stato dei luoghi deve essere riconsegnato così come trovato all'inizio del sopralluogo. In più, non è discrezione della Stazione Appaltante decidere come l'impresa deve operare, specificando comunque che devono essere rispettate tutte le Norme e Leggi vigenti in materia (sia ambientali che di sicurezza). La verifica delle stesse e l'eventuale divieto insindacabile ad operare, verrà confermata dal Professionista delegato dalla Stazione Appaltante in sito durante la fase del sopralluogo.

Premessa di carattere generale:

Trattandosi di gara d'appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualsiasi quesito che richieda di suggerire metodi, modalità, facsimili di documenti o altro che possa integrare la capacità gestionale dell'impresa non possono essere prese in considerazione.

Quesito n. 7

Domanda:

Al punto 6) della documentazione da inserirsi nel plico A, non è chiara la differenza delle voci a) e b), che appaiono molto simili: la voce A si riferisce alla cifra d'affari globale e la b) solo a specifici appalti riferiti all'appalto in oggetto?

Risposta:

Come ben evidenziato dall'impresa, i punti non sono uguali, i significati sono ben differenti.

Quesito n. 8

Domanda:

Al punto 6) e) della documentazione da inserirsi nel plico A, cosa si intende per "idonea documentazione probante vistata da Ente/Società/professionista abilitato, mediante perizia asseverata è possibile avere a titolo di esempio riferimenti di tale documentazione?"

Risposta:

Essendo documentazione tecnica specifica, che può cambiare in funzione di molte variabili (come ad es. professionisti, luoghi, abitudini grafiche etc.) ed essendo una specifica attività dell'impresa, non è possibile fornire documentazione di esempio

Quesito n. 9

Domanda:

La dichiarazione da inserire in "Plico A.," di cui al punto 1, lettera b) richiede di confermare "...di aver eseguito quelle analisi e quei campionamenti ritenuti indispensabili per la formulazione dell'offerta ..." allegando i relativi certificati nel Plico B.

Tale disposto è poi ulteriormente confermato al paragrafo 6.B della lettera invito, riportante al punto 2 - tra gli elaborati tecnici - le "analisi effettuate sui rifiuti oggetto dell'intervento".

Ciò premesso, siamo con la presente a verificare in che termini si possano conciliare gli adempimenti della lettera invito - sopra indicati - con l'effettivo stato dell'area oggetto di intervento, come riscontrato in data odierna in occasione del previsto sopralluogo.

Trattandosi infatti di un sito coperto da teli - fermati da pneumatici - e con platea in e.a., si rileva infatti come la campionatura possa di fatto riguardare esclusivamente i due cumuli emergenti.

In caso contrario, si dovrebbe procedere alla parziale rimozione della copertura, con conseguente difficoltà al ripristino della medesima - ai fini della provvisoria messa in sicurezza - e con rischio di deterioramento, dovuto al transito del mezzo meccanico da utilizzare allo scopo.

Quanto sopra, per rendere evidente come - di fatto - non si possano campionare proprio i settori dell'area maggiormente interessati da contaminazioni inquinanti, come risultanti dalla Vostra Tavola R18.

E - quand'anche - fosse utilizzabile l'accesso dall'area sud , cioè da Via Novello Bianchi, in adiacenza alla platea si potrebbero campionare solo i settori R8 -R5 ed R6.

Risposta

Si conferma quanto integralmente riportato nella lettera di invito e, nello specifico legato alle attività di campionamento, si conferma che le aree dovranno essere riconsegnate **NELLO STESSO MODO IN CUI VENGONO TROVATE**, nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. La presenza del personale della Stazione Appaltante, garantirà appunto che l'area non venga compromessa se non per le normali attività richieste.

Non può essere data alcuna indicazione alle modalità complessive di campionamento e verifica, essendo specifica attività di impresa e non potendo la Stazione Appaltante sostituirsi alle stesse Imprese.

QUESITO N. 10

Domanda:

Nel punto 6.A. del bando di gara relativo ai documenti da inserire nel plico A si richiede una dichiarazione sostitutiva così come al punto 7).

Noi che partecipiamo come impresa cooptata dobbiamo produrre le suddette dichiarazioni o competono solo all'impresa capogruppo?.

Viene posto questo quesito in quanto al punto 12 lettera b), nell'ultimo capoverso vi è scritto che in caso di raggruppamento le dichiarazioni devono essere prodotte da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; essendo però noi COOPTATA cosa dobbiamo fare?

Risposta:

Le indicazioni e modalità richieste sul concetto della Cooptata, essendo una scelta operata dal raggruppamento di imprese e ben normato dalla legislazione vigente, trovano applicazione appunto nella normativa specifica.

QUESITO N. 11

Domanda

- 1) In riferimento al punto t) dell'invito, è da considerarsi subappalto anche l'attività di trasporto?
- 2) Per le attività che si intendono subappaltare, la percentuale su quale importo la dobbiamo calcolare? Importo complessivo, importo dei servizi o importo dei lavori?
- 3) In riferimento al punto 9) dell'invito, di quale certificato fate richiesta? Inizialmente sembrerebbe trattarsi di un fallimentare, successivamente quando chiedete che tale certificato sia completo di nominativi, non riusciamo a capire se si tratta ancora di solo fallimentare.
- 4) Per quanto riguarda la richiesta relativa ai campionamenti ed alle analisi dei rifiuti oggetto dell'intervento riteniamo che i risultati relativi a tali analisi possano generare delle errate interpretazioni sui rifiuti da gestire in quanto, qualora si decidesse di eseguirle, le modalità operative probabilmente non sarebbero consone a quelle che probabilmente si dovrebbero utilizzare durante l'effettiva fase di bonifica. Si chiede pertanto se non è il caso di soprassedere a tale richiesta.
- 5) Per quanto riguarda la richiesta di omologare i rifiuti presso gli impianti, come per il punto precedente, riteniamo che il campionamento non eseguito durante l'attività di bonifica ma in una fase preventiva (come potrebbe essere la fase di presentazione dell'offerta) possa avere le stesse

problematiche di cui al punto precedente.

Risposta:

Relativamente ai quesiti 1 e 2, la norma è particolarmente dettagliata sul subappalto, per cui si rimanda alla normativa specifica;

Relativamente ai quesiti 3), 4) e 5) si deve ancora fare riferimento al concetto che le risposte non possono venire fornite, in quanto sono specifica attività e esperienza dell'impresa e la stazione Appaltante, vista anche la tipologia scelta per bandire la gara, non può sostituirsi alle imprese partecipanti.

QUESITO N. 12

Domanda:

1) Alla lettera s) del Punto 6 (documenti) il concorrente deve dichiarare di avvalersi di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti in area ex Ruga di proprietà di un soggetto terzo (qualora ovviamente l'impresa partecipante non lo possieda). Nella stessa dichiarazione lettera s), si chiede di fornire documentazione probante il possesso di tale impianto mobile.

Una eventuale dichiarazione resa da parte del proprietario dell'impianto mobile di mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto il proprio impianto mobile è sufficiente come documentazione probante il possesso? In caso contrario quale documentazione deve essere prodotta per provarne il possesso?

Risposta:

Relativamente all'impianto mobile, si specifica che la lettera di invito è particolarmente chiara sul concetto. Da qui, non potendo fornire indicazioni strategiche, si può solo confermare che il concetto di possesso è stato valutato sia letteralmente che giuridicamente dalla stazione appaltante, il metodo per esercitare il possesso, ovviamente, è assolutamente a discrezione dell'impresa.

QUESITO N. 13

Domanda:

... facendo seguito all'impossibilità, nel corso del sopralluogo effettuato dal n.s. Direttore Tecnico presso il sito, di effettuare campionamenti, si richiede di poter concordare una data per poter svolgere i prelievi ritenuti necessari al fine della corretta predisposizione della documentazione da presentare in fase di gara.

Considerato che non ci è stato permesso di svolgere quanto sopra a suo tempo e valutate le tempistiche necessarie al laboratorio per poter effettuare le analisi opportune, si richiede contestualmente una proroga della data di consegna dei documenti di gara...

Risposta:

Riservandosi la Stazione Appaltante di valutare la richiesta effettuata, si precisa che, le attività di campionamento e relativa verifica analitica, sono già state eseguite da altre Imprese Invitate, e che non è nelle competenze di questa Stazione Appaltante entrare in merito delle modalità organizzative delle Imprese stesse.

Verrà comunicato separatamente la data delle campionature che l'impresa richiede.

QUESITO N. 14

Domanda:

1) In merito alle idonee referenze bancarie richieste nella lettera di invito al n. 5 – Punto 6 (Documenti), si richiede se è possibile produrre le due referenze datate 16.07.2009, che erano state già rilasciate da due istituti di credito per la fase di pre qualifica e che poi non sono state inserite tra i documenti attesa la dichiarazione prodotta.

2) In merito al sopralluogo già effettuato e in merito alla delega prodotta dal tecnico progettista in quella fase che attestava di aver delegato un soggetto all'uopo incaricato per l'effettuazione del suddetto sopralluogo, si chiede se durante la fase dei campionamenti, sia possibile che un diverso tecnico progettista (che andrà a sostituire quello precedentemente indicato) deleghi un soggetto all'uopo indicato per l'effettuazione nella stessa giornata del sopralluogo.

Risposta:

primo quesito: si evidenzia che al punto 6.A. 5), non è richiesta alcuna validità temporale della referenza, come, invece richiesto specificatamente in altri punti. E' altrettanto ovvio che, pur non essendo specificato, la vetustà della referenza dovrebbe essere limitata per permettere una valutazione consona e credibile.

Secondo quesito: specifichiamo che la lettera di invito è specifica su questo punto, e non nasconde diverse interpretazioni.

La dichiarazione di sopralluogo deve essere effettuata dalle figure richieste, per cui, se eseguito in tempi e modi diversi non è escludente, così come non lo è se effettuato da più soggetti con la stessa qualifica.

Il vincolo è solo per situazioni diverse da quelle riportate allo specifico punto 6.A.1) – a) (dichiarazione da rendere).

QUESITO N. 15

Domanda:

1) al punto 6) della documentazione da inserirsi nel plico A, non è chiara la differenza delle voci a) e b), che appaiono molto simili: la voce A si riferisce alla cifra d'affari globale e la b) solo a specifici appalti riferiti all'appalto in oggetto?

2) al punto 6) c) della documentazione da inserirsi nel plico A, cosa si intende per "idonea documentazione probante vistata da Ente/Società/Professionista abilitato, mediante perizia asseverata"? E' possibile avere a titolo di esempio riferimenti di tale documentazione?

Risposta:

Si risponde in senso generale ai due quesiti specifici dell'impresa richiedente.

Quanto riportato nella lettera di invito, è particolarmente esplicito e chiaro, per cui rispondere nell'estremo dettaglio diventa inutile.

Pur con questa precisazione, che vale anche come raccomandazione, si conferma che le caratteristiche dei laboratori sono ESATTAMENTE quelle richieste al punto 6.B. – 9) altre richieste e/o vincoli non sono specificati.

Resta altrettanto ovvio che le norme Nazionali vengono applicate integralmente, salvo quanto giuridicamente possibile ed integrativo dettato dalla "lex specialis" del Bando.

QUESITO N. 16

Domanda:

Si chiede, come previsto dall'art. 8, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto, di visionare la documentazione di progetto di cui alla lettera a, b, c, d, e del comma sopraccitato.

Risposta:

Si conferma quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

QUESITO N. 17

Domanda:

Come richiesto nella lettera di invito il sopralluogo dovrà essere effettuato dalle tre figure professionali: tecnico progettista (che redigerà e firmerà i documenti relativi all'offerta tecnica), direttore di cantiere e capo cantiere proposti per l'esecuzione dell'intervento oggetto della gara. Si chiede se le figure del tecnico progettista e del direttore di cantiere possono essere la medesima persona (nel rispetto dei relativi requisiti richiesti nella lettera di invito).

Risposta:

le figure del Tecnico Progettista e del Direttore di cantiere possono coincidere, purchè il soggetto individuato possenga le caratteristiche richieste nella lettera di invito per ciascuna figura

QUESITO N. 18

Domanda:

Come richiesto nella lettera di invito (par. 6 punto 6.B) i documenti relativi all'offerta tecnica dovranno essere redatti e firmati, oltre che dal direttore tecnico, anche da tecnico progettista abilitato all'esercizio della professione, munito di idonea assicurazione professionale (da dichiarare anche nella Dichiarazione di cui al par. 6 punto 6 A sub-punto 1 della lettera di invito. A tale riguardo sono richieste figure professionali aventi una particolare specializzazione?

Risposta:

Nella lettera di invito sono specificate in dettaglio le caratteristiche richieste per il Direttore di cantiere ed il Tecnico progettista; per quest'ultimo è inoltre richiesta l'iscrizione al proprio Albo od Ordine deve prevedere, tra le attività, quelle peculiari del servizio/lavoro richiesto, che, per inciso, si riportano nuovamente qui di seguito:

- la stima dei quantitativi di rifiuti, terreni contaminati, presenti nelle aree in località "ex Ruga";
- la redazione dei Piani operativi di lavoro, dei Particolari costruttivi, del Piano scavi e di movimentazione rifiuti, Piano dei conferimenti presso impianti off-site e Piano Operativo di Sicurezza.

Pleonastico sottolineare che non viene considerato idoneo il professionista che non presenti nel proprio Albo/Ordine le peculiarità tipiche del Servizio/Lavoro richiesto

QUESITO N. 19

Domanda:

Ai fini del riutilizzo della frazione di terreni costituita dall'eventuale sopravaglio (> 2cm) nel Progetto Esecutivo a base di gara si richiede esecuzione del test di cessione e successiva verifica delle concentrazioni degli inquinanti sull'eluato confrontandoli con i valori limite riportati nelle tabelle 1.2 e 1.4.

Si chiede a tale riguardo a quale tipologia di test di cessione ci si riferisce ovvero conferma di test di cessione in acqua deionizzata.

Risposta:

Il test di cessione deve essere eseguito in acqua deionizzata.

QUESITO N. 20

Domanda:

..... chiedo un chiarimento in relazione all'art.6 A punto 1) lett. 1) della lettera di invito, in cui nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, si richiede espressamente l'elencazione specifica delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., così poi anche per tutti gli altri soggetti obbligati.

Il quesito è esattamente questo: l'elencazione riguarda cosa esattamente? Tutto l'art.38 o soltanto l'elencazione contenuta nel comma 1? La domanda al fine di evitare mancanze o, al contrario, pleonasmi.

Risposta:

Le cause di esclusione dai pubblici appalti sono disciplinate al comma 1 dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed i soggetti specificatamente individuati dovranno conseguentemente elencare in dettaglio la loro condizione punto per punto.

QUESITO N. 21

Domanda:

..... Al punto 6.B – 7 della lettera di invito alla gara d'appalto prot. n. 10742 si afferma "Dichiarazioni specifiche di accettazione, di almeno due impianti idonei di smaltimento / recupero idonei (secondo quanto indicato nel progetto esecutivo a base di gara)

Nella relazione Generale paragrafo 6.1 invece si dice "*l'impresa deve indicare impianti off-side di trattamento / recupero / smaltimento*".

→ sono quindi validi anche gli impianti di trattamento (operazioni D....) ?

Risposta:

si deve seguire quanto espressamente previsto dalla norma, ovvero recupero quello previsto dall'allegato C al D.lgs 152/2006 (da R1 a R13) e per smaltimento quanto previsto dall'allegato B allo stesso decreto (da D1 a D15). Il trattamento è universalmente e storicamente inteso sia per il primo che per il secondo allegato. .

QUESITO N. 22

Domanda:

..... Al punto 6.B – 7 della lettera di invito alla gara d'appalto prot. n. 10742 si afferma "N.B. non è consentito il passaggio da centri di solo stoccaggio, salvo la necessità tecnico/amministrativa di smaltimenti/recuperi all'estero. In tal caso bisognerà fornire copia della documentazione di avvenuto smaltimento / recupero finale (è in ogni caso consentito il passaggio su un solo impianto di stoccaggio / trattamento intermedio autorizzato)

→ poiché il certificato di smaltimento è un documento che l'impresa potrà produrre solo quando lo smaltito il rifiuto e quindi in fase di lavoro, è possibile proporre in fase di gara per ogni tipologia di rifiuto due centri di stoccaggio o è necessario comunque proporre almeno due impianti di trattamento / recupero / smaltimento finale ?

Risposta:

pur ritenendo che la lettera di invito sia particolarmente esaustiva nelle sue indicazioni, rendendo altresì ovvio la suddivisione temporale delle fasi di gara tra offerta ed esecuzione. Si cerca di interpretare il senso della domanda:

si afferma ancora che ad ogni centro di stoccaggio e trattamento debba necessariamente corrispondere un destino FINALE. Lo scopo della stazione Appaltante è quello di garantire l'assoluta sicurezza della "distruzione" del rifiuto, evitando innumerevoli passaggi intermedi (trattamenti intermedi e stoccaggio) che non permetterebbero ovvero limiterebbero la tracciabilità del rifiuto stesso.

QUESITO N. 23

Domanda:

..... Al punto 6.B – 7 della lettera di invito alla gara d'appalto prot. n. 10742 si afferma “ Dichiarazioni specifiche di accettazione, di almeno due impianti idonei di smaltimento / recupero idonei (secondo quanto indicato nel progetto a base di gara), per ogni tipologia di rifiuto oggetto di intervento, corredate dalle relative autorizzazioni (nel caso di impianti esteri è necessaria la traduzione giurata della autorizzazione), dalla disponibilità ad accettare la quota e la tipologia dei rifiuti oggetto del presente appalto e dalle omologhe rilasciate dagli impianti stessi.

→ cosa si intende, in fase di gara, con “omologhe rilasciate dagli impianti” ? Solitamente gli stessi rilasciano il certificato di omologa alla presentazione di un campione di rifiuto, a seguito di nalisi (operazioni eseguibile in fase di lavoro).

Risposta:

si invita l'impresa a constatare che è stata data dalla stazione appaltante ampia possibilità di effettuare non solo sopralluoghi, ma anche campionamenti per prelievo di aliquote di rifiuto e che molte imprese hanno provveduto ad effettuare dopo attenta lettura della lettera di invito. Va da se, a questo punto la risposta al quesito. La richiesta del documento di gara è particolarmente precisa a tal proposito e non lascia spazio ad interpretazioni.

QUESITO N. 24

Domanda:

La scrivente xxx, già qualificata per la partecipazione alla gara in oggetto, chiede se sia ammessa la costituzione di ATI tra imprese già qualificate.

Nello specifico se la xxx possa presentare offerta, oltre che assieme all'Impresa già identificata come mandante in sede di prequalifica, anche con altra Impresa già qualificata da codesta Stazione Appaltante.

Il costituendo Raggruppamento sarà quindi costituito da xxx (mandataria), yyyy (mandante), altra impresa prequalificata (mandante), e per esso presenterà offerta la Mandataria xxx, con sottoscrizione delle due Imprese mandanti.

E' evidente che il costituendo Raggruppamento dovrà comunque soddisfare tutti i requisiti previsti.

Con riferimento al punto 1) par. 6N del Bando di Gara, si chiede inoltre se costituisca requisito indispensabile il possesso di "idonea assicurazione professionale" da parte del progettista che firmerà la relazione tecnica.

Risposta:

primo quesito: la presentazione dell'offerta di una costituenda ATI di imprese che invece sono state invitate separatamente alla gara è permessa, in quanto l'aver dimostrato singolarmente in fase di prequalifica i requisiti richiesti, soddisfa appieno le richieste della stazione Appaltante.

secondo quesito: relativamente alla assicurazione professionale si conferma quanto espresso nella lettera di invito, ovvero deve essere posseduta dal professionista incaricato.

QUESITO N. 25

Domanda:

..... facciamo riferimento al bando in oggetto ed alla risposta al quesito n. 23 pubblicato in data 22.2.2009.

Al punto 6. B-7 della lettera di invito alla gara di appalto si parla di disponibilità, per ogni tipo di rifiuto, di n. 2 impianti di trattamento / recupero / smaltimento e delle relative omologhe rilasciate dagli impianti stesi.

Si ritiene che sia sufficiente la disponibilità degli impianti secondo i CER riportati in progetto. E' infatti impossibile in fase di offerta produrre le omologhe. Ci sono, fra l'altro, rifiuti che non era possibile campionare in questa fase, ad esempio acque di lavaggio, materiali da demolizione (informati durante il sopralluogo di evitare demolizioni) mattonelle ceramiche, plastiche e gomme, scorie di fusione (dove scavare per trovarle?), rifiuti in fondo vasca oleosa, ecc.....

In genere gli impianti hanno bisogno di campioni per rilasciare omologhe, quando non vengono a campionare direttamente.

Risposta:

si conferma pienamente quanto risposto al quesito n. 23.

In più, anche se assolutamente pleonastico, precisiamo che ove il rifiuto da campionare non si sia potuto prelevare perché impedito dalla stazione Appaltante (non per proprio vezzo, ma per palesi fatti tecnici e amministrativi legati prevalentemente alla sicurezza e alle fasi procedurali previste dalla norma ambientale e del codice degli appalti) o perché tali rifiuti si produrranno solo durante le fasi di gestione del cantiere, o in altri casi simili, ovviamente la stazione Appaltante ne terrà debitamente conto non pretendendo alcunché di illogico.

Si precisa altresì che il “cuore” del problema sia ben altro e ben specificato in tutti i documenti progettuali di gara.

Relativamente alle altre domande, non è possibile rispondere, in quanto fanno parte della conoscenza e delle modalità operative proprie di un’Azienda e per le quali la Stazione Appaltante dovrà valutare e giudicare il concorrente, nei modi e nei tempi dettati dalla procedura in essere.

Si invita, ancora una volta, a prendere lettura della risposta sottolineata e in grassetto del quesito n. 6 “premessa di carattere generale”.
